XXXIV Congresso Nazionale Forense Catania, 4 - 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI (DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)

Mozione per la riforma del rito del lavoro con abrogazione del rito c.d. "Fornero"

Premesso che

- 1. Appare necessario intervenire in modifica della disciplina regolante i licenziamenti oggi regolati dalla precedente "Riforma Fornero" con un reset ed un ritorno parziale alla precedente normazione con esclusione dei licenziamenti discriminatori e salva la loro estensione al socio di cooperativa.
- 2. Nella proposta di cui alla presente mozione, i commi 1 e 2 dell'articolo prevedono, fatti salvi i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle norme di procedura civile speciali per le controversie in materia di licenziamenti individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processuale stabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro.
- 3. Il comma 3 pone norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori.
- **4.** Il comma 4 concerne le controversie inerenti al licenziamento del socio di cooperativa lavoratore.
- **5.** Le norme di procedura civile oggetto di abrogazione da parte del comma 1 riguardano, più specificamente, le controversie in materia di licenziamenti individuali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
- **6.** Tale ambito è costituito dalle controversie con datori di lavoro che superino determinati limiti dimensionali nonché, a prescindere da quest'ultima condizione, dalle controversie relative ad una causa di nullità del licenziamento. Dall'ambito sono tuttavia escluse le controversie (sui licenziamenti) inerenti a rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 7 marzo 2015.

- 7. Le norme oggetto di abrogazione (introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, e costituenti il cosiddetto "rito Fornero") prevedono: una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione (con ricorso dinanzi al medesimo giudice) contro l'ordinanza. Il procedimento di cognizione derivante dall'opposizione e gli eventuali successivi gradi di giudizio (presso la corte d'appello e la Corte di cassazione) sono svolti secondo una procedura analoga a quella stabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro, con l'applicazione di alcuni termini temporali e modalità specifici.
- **8.** Come accennato, in base al comma 2, l'abrogazione non concerne i ricorsi depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
- **9.** Dall'abrogazione suddetta consegue l'applicazione della disciplina processuale stabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro.
- 10. Il comma 3 dispone che, in alternativa a quest'ultima normativa, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori possano essere proposte secondo le rispettive procedure speciali previste: per i ricorsi contro eventuali discriminazioni in ragione del sesso della lavoratrice o del lavoratore; per i ricorsi contro eventuali discriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica, religiosi, o inerenti a convinzioni personali, a condizioni di handicap o di disabilità, all'età o all'orientamento sessuale e contro eventuali discriminazioni, fondate sul sesso, nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura.
- **11.** Il comma 4 conferma che le norme di procedura civile relative ai licenziamenti (come modificate dai precedenti commi) si applicano alle controversie inerenti al licenziamento di un socio di cooperativa (nell'ipotesi di socio titolare di un rapporto di lavoro subordinato con tale società) anche qualora con la cessazione del rapporto di lavoro sia venuto a cessare pure il rapporto associativo.

Per le ragioni esposte si propone di intervenire come di seguito esposto:

(Disposizioni in materia di lavoro)

- **1.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
- **2.** I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- **3.** Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
- **4.** Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e

sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Alberto Vigani